

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

30 giugno 2005

nella causa C-165/03, **Mathias Längst in presenza di: SABU Schuh & Marketing GmbH e a.** <sup>(1)</sup>

**(Direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Spese notarili — Notaio pubblico dipendente — Quota forfetaria degli onorari versata allo Stato)**

(2005/C 205/02)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa C-165/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, dal Landgericht Stuttgart (Germania), con ordinanza 7 aprile 2003, pervenuta alla Corte il 10 aprile 2003, nel procedimento **Mathias Längst** in presenza di: **SABU Schuh & Marketing GmbH, Präsident des Landgerichts Stuttgart, Bezirksrevisor des Landgerichts Stuttgart**, la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen (relatore), e J. Makarczyk giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 30 giugno 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, deve essere interpretata nel senso che i diritti riscossi da un notaio pubblico dipendente per la redazione di un atto notarile che accerta un'operazione che rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva rappresentano un'imposizione ai sensi di quest'ultima qualora, conformemente alla normativa nazionale applicabile, da un lato, i notai autorizzati ad esercitare non sono esclusivamente notai pubblici dipendenti e sono essi stessi creditori dei diritti di cui trattasi, e, dall'altra, i notai pubblici dipendenti sono tenuti a trasferire una quota di tali diritti all'autorità pubblica che impiega tali entrate per finanziare funzioni ad essa incombenti.*

<sup>(1)</sup> GU C 213 del 6.9.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

12 maggio 2005

nella causa C-287/03: **Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio** <sup>(1)</sup>

**(Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi — Programmi di fidelizzazione dei consumatori — Onere della prova)**

(2005/C 205/03)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-287/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 3 luglio 2003, **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sig.ra M. Patakia e sig. N. B. Rasmussen) contro **Regno del Belgio** (agente: sig.ra E. Dominkovits, assistita dall'avv. E. Balate), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig.C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. R. Schintgen, P. Kūris e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 12 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 200 del 23.8.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

30 giugno 2005

nel procedimento C-295/03 P: **Alessandrini Srl e a. contro Commissione delle Comunità europee** <sup>(1)</sup>

**(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Banane — Importazione da paesi terzi — Regolamento (CE) n. 2362/98 — Titoli di importazione di banane provenienti da Stati ACP — Misure ai sensi dell'art. 20, lett. d), del regolamento (CEE) n. 404/93 — Responsabilità extracontrattuale della Comunità)**

(2005/C 205/04)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-295/03 P, avente ad oggetto un ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 2 luglio 2003, **Alessandrini Srl**, con sede in Treviso, **Anello Gino di Anello Luigi & C. Snc**, con sede in Brescia, **Arpigi SpA**, con sede in Padova, **Bestfruit Srl**, con sede in Milano,